



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191 in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;

visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 inerente il *“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*;

visto l’Accordo Quadro sul telelavoro del 23 marzo 2000, riferito al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

visto il D. Lgs. 31.03.2001, n. 165 recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

visto l’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002;

vista la Legge n. 124/2015 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (Legge Madia) e in particolare l’art.14 recante *“Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”*;

visto il CCNL Comparto Università 2006 – 2009 sottoscritto in data 16.10.2008, in particolare l’art. 23 *“Telelavoro”*;

preso atto della propria Determina Rep. n. 1640/2022, prot. n. 158844 del 24.06.2022 di indizione del Bando annuale per l’assegnazione di n. 50 postazioni di telelavoro per l’annualità 2022-23, come da Delibera CDA/26-05-2022/243;

tenuto conto, tuttavia, che in fase di approvazione delle *“Linee guida per il telelavoro”*, il Consiglio di Amministrazione ha apportato alcune modifiche al documento istruito, di cui tuttavia, per mero errore materiale, l’estratto ricevuto dal Responsabile del procedimento amministrativo, non ne dava atto, relative nello specifico a:

- Art. 6, comma 3, lett. d) recante *“orario svolto, reperibilità telefonica (almeno l’80% del tempo), frequenza dei rientri in sede”* che nella nuova formulazione dispone: *“tipologia di orario scelta coerentemente con quanto previsto dal vigente Accordo Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro e frequenza dei rientri in sede”*;
- Art. 10, comma 4 recante *“Saranno concordati nella programmazione con il Responsabile diretto, sia la fascia giornaliera di reperibilità da remoto (che dovrà essere non inferiore all’80% dell’orario giornaliero previsto in modalità di telelavoro), sia il numero di rientri periodici in sede”*, che, invero dispone che *“Il telelavoratore dovrà essere contattabile all’interno di una fascia oraria coincidente con la tipologia oraria in uso. Al di fuori di detto range orario è garantito il diritto alla disconnessione. Ciascun dipendente, durante le giornate in cui la prestazione è resa in telelavoro, dovrà essere reperibile ed operativo per tutto il tempo di lavoro previsto dalla tipologia oraria attribuita. La decorrenza di tale fascia di reperibilità e operatività sarà attestata dal caricamento del giustificativo “telelavoro” nel sistema di gestione delle presenze, il quale dovrà essere inserito quotidianamente nel rispetto del vigente Accordo Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro”*;

ritenuto pertanto necessario recepire le sopracitate modifiche e conseguentemente di rettificare il bando annuale per l’assegnazione di n. 50 postazioni di telelavoro per l’annualità 2022-23;

determina

per le motivazioni citate in premessa, è parzialmente rettificata la propria Determina Rep. n. 1640/2022, prot. n. 158844 del 24.06.2022 di indizione del Bando annuale per l’accesso al telelavoro per l’attivazione di n. 50 postazioni per l’anno 2022-23, con la riformulazione dei seguenti punti:

- Art. 4 – *Presentazione delle richieste* – lett. d): *“tipologia di orario scelta coerentemente con quanto previsto dal vigente Accordo Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro e frequenza dei rientri in sede”*;
- Art. 8 – *Orario di lavoro e monitoraggio delle presenze*, quarto cpv: *“Saranno concordati nella programmazione con il Responsabile diretto, sia la fascia giornaliera di reperibilità da remoto (che dovrà essere non inferiore all’80% dell’orario giornaliero previsto in modalità di telelavoro), sia il numero di rientri periodici in sede”* si deve intendere *“Il telelavoratore dovrà essere contattabile all’interno di una fascia oraria coincidente con la tipologia oraria in uso. Al di fuori di detto range orario è garantito il diritto alla disconnessione. Ciascun dipendente, durante le giornate in cui la prestazione è resa in telelavoro, dovrà essere reperibile ed operativo per tutto il tempo di lavoro previsto dalla tipologia oraria attribuita. La decorrenza di tale fascia di reperibilità e operatività sarà attestata dal caricamento del giustificativo “telelavoro” nel sistema di gestione delle presenze, il quale dovrà essere inserito quotidianamente nel rispetto del vigente Accordo Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro”*

Avv. Candeloro Bellantoni

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo e Organizzazione	Dott. Stefano Ollari